



**GRUPPO
ORSERO**

Modello di organizzazione gestione e controllo

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Aggiornamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020

ORSERO SPA

Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

Sede legale via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano

Ufficio di rappresentanza corso Venezia, 37 20121 Milano

Sede amministrativa Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 info@orserogroup.it www.orserogroup.it



**GRUPPO
ORSERO**

INDICE

Parte Generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

1.2. Sanzioni

1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

1.4. Le segnalazioni

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

3.1. Motivazioni della Società nell'adozione del modello di organizzazione e gestione

3.2. Finalità del Modello

3.3. Struttura del Documento

3.4. Adozione e gestione del Modello nella Società

3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'organismo di Vigilanza

4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza

4.3. Reporting dell'organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

4.4.3. Sistema delle deleghe

4.5 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

4.6 Controversie interne

4.7 Durata in carica, revoca e rinnovo

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

5.1. Formazione del personale

5.2. Informativa a collaboratori esterni e partners

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. Principi generali



**GRUPPO
ORSERO**

6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

6.2.1. Impiegati e Quadri

6.2.2. Dirigenti

6.3. Misure nei confronti degli amministratori

6.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners

6.5. Misure nei confronti dell'OdV

7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

*

Parte Speciale

Premessa

Parte Speciale "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione e del suo patrimonio

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.2 AREE A RISCHIO

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTEMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE
NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL
PROCESSO DECISIONALE

A.4.1 Singole operazioni a rischio: individuazione dei Responsabili interni
e schede di evidenza

A.4.2 Istruzioni e verifiche dell'OdV

*

Parte Speciale "B"

Reati Societari

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 ter e sexies del Decreto)

B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI
REATI

B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTEMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTEMENTI DESCRITTI

B.4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali



**GRUPPO
ORSERO**

B.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

B.4.3. Tutela del capitale sociale

B.4.4. Attività soggette a vigilanza

B.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "C"

Reati per violazione di norme antinfortunistiche

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (art. 25 septies del Decreto)

C.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

C.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

C.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

C.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "D"

Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (art. 25 octies del Decreto)

D.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

D.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

D.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

D.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

D.6 PROCEDURE

*

Parte Speciale "E"

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

E.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

E.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

E.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI



**GRUPPO
ORSERO**

E.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "F"

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

F.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

F.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

F.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

F.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "G"

Reato su dichiarazioni mendaci

G.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

G.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

G.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

G.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

G.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

Parte Speciale "H"

Reati tributari

H.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

H.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

H.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

H.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

H.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*

ALLEGATI

- 1) Struttura organizzativa.
- 2) Mappatura delle aree di rischio e organi di riferimento.
- 3) Tabelle dell'organizzazione aziendale suddivisa nelle diverse aree operative con individuazione dei sistemi di controllo incrociato nelle aree a rischio per la prevenzione dei reati.



**GRUPPO
ORSERO**

- 4) Procedure di esecuzione delle operazioni maggiormente a rischio (selezione del personale, gestione delle risorse finanziarie, ordini di vendita/acquisto, fatturazione, contabilità, redazione del bilancio, prevenzione infortuni).
- 5) Manuali delle procedure aziendali.



**GRUPPO
ORSERO**

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e/o integrazioni, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica, che abbia commesso materialmente l'atto penalmente rilevante purché quest'ultimo porti anche un interesse o un vantaggio all'Ente.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato anche nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

(i) persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso);

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'Ente. Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'Ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti di cui al precedente punto (ii), poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o di vigilanza.

La responsabilità dell'Ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli Enti (e, in definitiva, gli interessi economici dei soci) che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del Decreto, infatti, il principio della "personalità" della responsabilità penale lasciava gli Enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

Il Decreto ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'Ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente ascrivibile in capo all'Ente, si vuole sollecitare quest'ultima a organizzare le proprie strutture e attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia e tutela degli interessi penalmente protetti.



**GRUPPO
ORSERO**

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Così, come sopra evidenziato, la responsabilità a carico dell'Ente, introdotta dal D. Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse e a vantaggio dell'Ente: dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'Ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'Ente anche sotto il profilo del risparmio economico (così, ad esempio, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose nella misura in cui un dipendente dell'Ente subisce una lesione causata dal mancato acquisto da parte dell'Ente di dispositivi di protezione). Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'Ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

b) La tipologia dei reati previsti dalla normativa in questione rilevante rispetto all'oggetto sociale della Società riguarda:

- 1) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio,
- 2) reati in materia societaria,
- 3) delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche,
- 4) delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio,
- 5) delitti informatici e trattamento illecito dei dati,
- 6) reati in materia di violazione dei diritti d'autore,
- 7) reato per dichiarazioni mendaci o omesse dichiarazioni all'autorità giudiziaria,
- 8) reati tributari.

Avuto riguardo alla tipologia dei reati richiamati nel D.Lgs 231/2001 e s.m.i., si è provveduto ad effettuare un'analisi anche storica dell'Ente, dei suoi processi operativi interni e delle attività che la stessa generalmente compie per la realizzazione del proprio scopo sociale al fine di identificare e valutare l'esistenza di situazioni a rischio di commissione dei reati sopra citati.

*

1.2. Sanzioni.

Le sanzioni comminabili all'Ente sono sia di tipo pecuniario sia di tipo interdittivo, tra le quali, le più gravi sono la sospensione di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti o contributi pubblici, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni qualvolta il giudice penale ravvisi la responsabilità dell'Ente nell'ambito di un processo avente a oggetto alcuno degli illeciti previsti dal Decreto. Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate solo in relazione agli illeciti per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:



**GRUPPO
ORSERO**

(i) l'Ente abbia tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini. A tali sanzioni si aggiungono, poi, la confisca del prezzo o del profitto del reato (disposta con la sentenza di condanna) nonché, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente – ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata ¹.

*

1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso, ma ad esso non riferibili, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della Società (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il fatto illecito hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;

e) è stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità dell'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;

¹ Di seguito l'elenco delle sanzioni: a) Sanzioni pecuniarie; b) Sanzioni interdittive; c) Confisca; d) Pubblicazione della sentenza. In particolare le principali sanzioni interdittive concernono: a) interdizione dall'esercizio dell'attività, b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.



**GRUPPO
ORSERO**

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

*

1.4. Le segnalazioni.

La legge 179/2017, rubricata “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha integrato la disposizione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 introducendo il comma 2-bis a mente del quale il Modello deve prevedere altresì: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'Ente, al fine di conformarsi alle anzidette prescrizioni, ha aggiornato la procedura aziendale *Whistleblowing Policy* - Politica per le segnalazioni, che disciplina in maniera dettagliata le modalità di esecuzione e gestione delle segnalazioni, comprese quelle anonime, nel rispetto dei principi di riservatezza e non discriminazione del segnalante, così come sanciti nella richiamata normativa.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle sempre valide Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2014 (di seguito “Linee Guida”), alla Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché alle numerose sentenze e indicazioni dottrinali aventi ad oggetto l'applicazione del Decreto.

In particolare, quanto alle Linee Guida, il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

(i) adozione di misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a individuare ed eliminare situazioni di rischio potenziale; si tratta, in sintesi, di analizzare il contesto aziendale per individuare in quali aree o settori dell'attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;



**GRUPPO
ORSERO**

(ii) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre ad un livello accettabile i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli con previsione di verifica periodica ed eventuale modifica del sistema. Così, ad esempio, la Società dovrebbe disporre di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro rispondente alle prescrizioni imposte dal decreto 81/08 e, quindi, completare tale sistema per ridurre ad un livello accettabile il rischio di una condotta deviante in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto.

A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate — su indicazione del vertice apicale — dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- * codice etico;
- * sistema organizzativo;
- * procedure manuali e informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a rischio
- * poteri autorizzativi e di firma;
- * sistemi di controllo e gestione;
- * comunicazioni al personale e sua formazione.

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- * verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- * separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- * documentazione dei controlli;
- * introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- * individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza,
 - professionalità,
 - continuità di azione.

(iii) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche). Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ



**GRUPPO
ORSERO**

3.1. Motivazioni della Società nell'adozione del Modello di organizzazione e gestione

Al fine di garantire con sempre maggiore efficacia le condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari, anche in relazione all'accesso al Mercato Telematico Azionario e, quindi, al rispetto anche delle specifiche disposizioni vigenti in tale ambito e delle attività aziendali, la Società ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto, nonché sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria e dalle specifiche disposizioni vigenti nell'ambito di Borsa Italiana.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (*Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo: "Destinatari"*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Al fine di rafforzare l'efficacia e l'operatività del Modello la Società ha predisposto un sistema di controllo interno, ovvero un processo, operato dal management e dai responsabili delle aree operative dell'azienda, finalizzato a fornire ragionevole certezza di poter conseguire gli obiettivi dell'organizzazione aziendale sotto i seguenti aspetti:

- Efficacia ed efficienza delle attività tipiche dell'azienda
- Individuazione dei rischi e creazione di adeguate procedure volte ad evitare la commissione di atti penalmente rilevanti se non a mezzo di comportamenti fraudolenti
- Svolgimento delle attività nel rispetto delle leggi, dei contratti e dei regolamenti in vigore
- Attuazione di idonei sistemi di verifica del rispetto del Codice Etico, del Modello e delle norme applicabili
- Predisposizione di sistemi volti a scongiurare e/o reprimere comportamenti contrari alle regole contenute nelle disposizioni indicate al punto che precede.

3.2. Finalità del Modello

Scopo principale del Modello è la definizione di un sistema strutturato e organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via preventiva, al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di illecito contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone se seguenti finalità:

- Informare e sensibilizzare i destinatari e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio" e nei "processi strumentali", come oltre definiti, sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici delle società appartenenti a tutto il Gruppo;
- Consentire alla Società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti;



**GRUPPO
ORSERO**

Nel processo di definizione del Modello, la Società si è ispirata a consolidati principi anche in materia di “*corporate governance*” e di controllo interno. Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con la disposizione di cui al D. Lgs. 231/2001:

- Individua e formalizza la mappatura delle “*aree di attività a rischio*” ovvero delle aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato, e dei “*processi strumentali*” alla eventuale commissione degli illeciti, intesi come processi nei quali potrebbero, in astratto, realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati (cd. “*risk management*”);
- Proceede all’analisi dei rischi potenziali per le “*aree di attività a rischio*” e per i “*processi strumentali*” individuati come sopra, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- Proceede all’analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento (cd. “*risk assessment*”) tramite:
 - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori “sensibili”;
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - sistemi di controllo e di supervisione nelle diverse aree in cui si esplicano le attività dell’azienda secondo gli schemi adottati dalla Società;
- Determina una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- Individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- Attribuisce all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporre l’aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- Migliorare il sistema di Corporate Governance;
- Predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “*aree di attività a rischio*”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- Informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
- Ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente



**GRUPPO
ORSERO**

in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e, in particolare, a coloro che: (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società, (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede.

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale e operative – la Società si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

Il Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

3.3. Struttura del documento

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”, predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte della Società avuto riguardo alla tipicità delle attività ivi svolte, contemplate nel Decreto 231/2001.

Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Codice Etico e del Modello.

Nella Parte Speciale sono state individuate le aree di rischio – avuto riguardo alla tipologia di attività svolta dall'Ente – e si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato.

3.4. Adozione e gestione del Modello

La Società adotta il presente Modello il cui contenuto è in linea con le prescrizioni del Decreto ed istituisce un proprio Organismo di Vigilanza in ottemperanza con l'art. 6 del decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

1. verificare che il Modello adottato sia aggiornato rispetto alle modifiche ed integrazioni del Decreto ed alle linee guida di Confindustria e garantirne la costante applicazione;
2. riportare agli organi amministrativi della società eventuali disapplicazioni e/o violazioni del Modello;

3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto n. 231/2001.



**GRUPPO
ORSERO**

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, l'OdV deve avere le seguenti caratteristiche: autonomia e indipendenza, professionalità, e continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché l'OdV non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali organismi all'interno dell'azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente);

b) Professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione: L'OdV deve dedicarsi costantemente – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione e assicurarne il periodico aggiornamento. Così in particolare:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 13 febbraio 2017 ha conferito il compito di vigilare sul funzionamento l'osservanza e l'aggiornamento del Modello all'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lettera b del Decreto.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà di quelle altre Funzioni aziendali della Società che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Il compito dell'OdV consiste in generale nel:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre



**GRUPPO
ORSERO**

l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.

3. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 4.4).

4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.

5. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

4.3. Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari.

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting: la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso l'azienda.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. L'OdV potrà anche destinatario delle segnalazioni nell'ambito della *Whistleblowing Policy* aziendale fermo il rispetto della riservatezza per il segnalante anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti degli stessi.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:



**GRUPPO
ORSERO**

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato").
- Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.4.3. Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società e ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.5 Caratteristiche dell'OdV

L'Organo di Vigilanza viene introdotto in azienda mediante la costituzione di una nuova funzione, denominata Internal Auditing, con la facoltà di richiedere all'azienda di poter disporre di appositi schedari funzionali all'archiviazione e conservazione nella massima riservatezza della documentazione prodotta e ricevuta nell'adempimento delle funzioni ad esso assegnate.

L'OdV è composto da 3 persone esterne all'azienda con competenze tecniche idonee e adeguate all'incarico in questione.

Si rimanda alla delibera del Consiglio di Amministrazione per la nomina dei suoi componenti.



**GRUPPO
ORSERO**

Gli obiettivi alla base dell'attività dell'OdV sono i seguenti:

- 1) Verificare con continuità e nel massimo dettaglio l'effettiva applicazione del Modello Organizzativo di cui si è dotata l'azienda, e valutare l'efficacia dello stesso nel conseguire gli obiettivi di *compliance* nei confronti del Codice Etico dell'azienda e della normativa di volta in volta vigente;
- 2) Suggestire all'organo amministrativo dell'azienda le modifiche da apportare al Modello Organizzativo, qualora l'OdV constati l'inefficienza dello stesso nel conseguire determinati obiettivi, ovvero il mutamento di circostanze e situazioni che impongano un adattamento del Modello in vigore;
- 3) Nel caso di mancato riscontro da parte del Consiglio di Amministrazione ai suggerimenti di cui al punto 2, e solo in caso di inefficienze di particolare gravità, l'OdV ha la facoltà di darne comunicazione diretta all'assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale;
- 4) Seguire e coordinare l'applicazione concreta delle modifiche e degli aggiornamenti da apportare al Modello Organizzativo.

All'OdV sono assegnate le attività e i poteri di seguito elencati:

- 1) Si relaziona direttamente con il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con la conseguenza che non sussiste per l'OdV un diretto rapporto gerarchico di subordinazione nei confronti della Direzione Aziendale.
- 2) Si riunisce nel suo pieno organico secondo una cadenza decisa in completa autonomia, rispettando una criterio minimale di almeno due riunioni all'anno.
- 3) Verifica e tiene sotto controllo con continuità i livelli di rischio associati alle diverse aree aziendali sensibili, valutando l'efficacia realizzata dal Modello organizzativo nel mantenere l'azienda in linea con la normativa vigente e con il Codice Etico interno (in sintesi: verifica della *compliance*).
- 4) Organizza e gestisce gli adempimenti necessari per informare i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda sui contenuti del Modello organizzativo e di gestione, e specificatamente sul sistema sanzionatorio in esso contenuto, e fornisce chiarimenti ed istruzioni al riguardo a tutti i soggetti interessati.
- 5) Si coordina con le varie funzioni aziendali al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, disponendo del potere necessario per richiedere e ottenere le informazioni e la documentazione ufficiale dell'azienda.
- 6) Fornisce alle funzioni competenti tutti gli elementi necessari per procedere all'irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora ne riscontri gli estremi in comportamenti tenuti da dipendenti e/o collaboratori dell'azienda.
- 7) Con cadenza semestrale cura la redazione, e la successiva conservazione, di un documento sintetico in cui raccoglie contenuti ed evidenze dell'attività svolta nei 6 mesi precedenti, e lo rende disponibile per la consultazione all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'assemblea dei soci.
- 8) Riferisce all'amministratore delegato e al Collegio Sindacale su fatti rilevanti riscontrati nella sua attività corrente.
- 9) Ha facoltà di prendere contatto diretto con la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio, in particolare durante le fasi che precedono la chiusura annuale del bilancio di esercizio.



**GRUPPO
ORSERO**

Le diverse funzioni aziendali competenti hanno l'obbligo di fornire informazioni chiare e tempestive all'OdV in relazione ai seguenti eventi ed argomenti:

- 1) Indagini in corso da parte di organi di polizia giudiziaria su fatti pertinenti l'azienda;
- 2) Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti o collaboratori dell'azienda;
- 3) Aggiornamenti sull'adempimento di provvedimenti disciplinari avviati a carico di dipendenti;
- 4) Eventuali documenti redatti a seguito di procedure di controllo effettuate spontaneamente dalla funzione aziendale al suo interno;
- 5) Documentazione disponibile relativamente alle procedure di chiusura annuale del bilancio di esercizio;
- 6) Segnalazione di eventuali punti di disaccordo tra Società di Revisione ed Amministrazione dell'azienda nelle fasi che precedono la chiusura del bilancio;
- 7) Copia dei verbali delle Assemblee dei Soci dell'azienda;
- 8) Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 9) Copia dei verbali delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale;
- 10) Copia dei contratti a qualsiasi titolo conclusi con la Pubblica Amministrazione;
- 11) Copia della documentazione prodotta per l'ottenimento di finanziamenti ed agevolazioni concessi dalla Pubblica Amministrazione;
- 12) Copia di altri documenti prodotti nell'esercizio della propria funzione in adempimento di normative vigenti.

4.6 Controversie interne

In caso di mancato accordo tra i componenti dell'OdV sulla linea comune da adottare relativamente ad uno o più temi, è possibile per ogni componente esporre la propria posizione direttamente all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, e nei casi di maggiore gravità anche al Consiglio di Amministrazione.

In caso di disaccordo perdurante ed insanabile tra i suoi componenti, l'OdV deve rimettere il mandato di tutti i propri componenti nelle mani del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

4.7 Durata in carica, revoca e rinnovo

L'OdV nella forma qui decisa resta in carica per 3 anni a partire dalla delibera di nomina fatta salva la facoltà di revoca ad opera del Consiglio di Amministrazione nel frattempo eventualmente nominato.

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione. In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del



**GRUPPO
ORSERO**

componente revocato o decaduto. L'OdV decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.

5.1. Formazione del personale.

La Società promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del Modello è previsto che quest'ultimo sia consegnato, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso sarà, inoltre, pubblicato appena possibile sul sito internet della Società.

Per quanto riguarda la formazione, la Società ha poi previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscono), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Ai fini dell'attuazione del Modello il Responsabile del Personale gestisce in cooperazione con l'OdV la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: corso di formazione iniziale realizzato dal Responsabile del Personale in collaborazione con l'OdV; occasionali e-mail di aggiornamento.
- Altro personale: nota informativa interna; occasionali e-mail di aggiornamento.

5.2. Informativa a collaboratori esterni e partners

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

A tal fine la Società ha definito che la violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei



**GRUPPO
ORSERO**

Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito e dall'esito del conseguente processo, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare e delle eventuali conseguenze sul piano processuale.

6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

6.2.1. Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Codice Etico e nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari cui consegue l'applicazione di sanzioni disciplinari. La comminazione di tali sanzioni per la violazione delle regole di condotta e/o inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dalla Società in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

Il sistema disciplinare della Società adottato in conformità con le vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale di settore è integrato con il Modello sulla base delle previsioni seguenti. La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte di Impiegati e Quadri può costituire illecito disciplinare, ovvero:

- (i) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta come prescritto dalle procedure adottate dalla Società per le aree a rischio,
- (ii) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo,
- (iii) la violazione ed elusione del sistema di controllo,
- (iv) il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- (v) le violazioni ingiustificate e/o reiterate delle prescrizioni del Modello.

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al Quadro o all'Impiegato, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di CCNL applicabile. I contratti con consulenti, agenti o assimilati devono contenere la clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello.

6.2.2. Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso (anche a prescindere dall'instaurazione di un procedimento penale a carico del Dirigente ovvero a prescindere dalla sua condanna con sentenza passata in giudicato), si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure:

- (i) Multa non superiore al 10% della retribuzione mensile, si applica nei casi in cui: • siano state violate le procedure previste nel Modello, quali obblighi di comunicazione, inosservanza di procedure scritte; • siano



**GRUPPO
ORSERO**

state adottate nelle Aree a Rischio delle condotte non conformi alle prescrizioni del Modello; • siano state violate le regole di condotta contenute nel Codice Etico;

(ii) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, si applica nel caso di reiterate violazioni dei comportamenti indicati al punto (i) che precede

(iii) Licenziamento, si applica nel caso in cui la società sia destinataria (i) dell'avvio di un procedimento penale ex D.Lgs.231/2001, (ii) di rinvio a giudizio, (iii) di condanna penale anche non passata in giudicato. Allo stesso modo di potrà comminare il licenziamento a carico del Dirigente che sia destinatario (i) dell'avvio di un procedimento penale per alcuno dei reati ex D.Lgs.231/2001, (ii) di rinvio a giudizio, (iii) di condanna penale anche non passata in giudicato, (iv) con ciò un atto contrario all'interesse della Società ovvero che abbia posto in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D. Lgs 231/01.

A seconda della gravità della violazione, il Consiglio di Amministrazione può decidere di revocare eventuali deleghe e procure conferite al Dirigente.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di Amministratori e Sindaci della Società, l'OdV ne informerà gli organi sociali competenti e non specificamente in conflitto con conseguente adozione delle misure di volta in volta più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners.

Ogni comportamento - posto in essere dai collaboratori esterni, fornitori o partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto - potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento, fatte salve eventuali richieste di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. In particolare, tali danni non dovranno essere liquidati in misura inferiore a quanto comminato come sanzione alla Società da parte del giudice in applicazione del Decreto.

6.5. Misure nei confronti dell'OdV.

Con riferimento all'OdV nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro subordinato, si applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 6.2 che precede ma le relative determinazioni pertengono in via esclusiva al legale rappresentante della Società, nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto previsto al paragrafo 6.4 che precede.

7. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Le procedure riferibili al Modello, così come le altre norme societarie interne, rispondono a principi generali di controllo interno tesi a garantire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e, nello specifico, il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/01. In linea generale, il



**GRUPPO
ORSERO**

sistema di controllo interno della Società, delineato nell'ambito delle procedure aziendali e nelle altre norme societarie interne, deve essere idoneo a:

- garantire, nell'ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nelle competenze assegnate;
- assicurare l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- garantire, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata, nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;
- garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

(i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte di tali soggetti per mezzo del quale confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello.

In particolare che:

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello
- b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'OdV che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

(ii) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispose per il Consiglio di Amministrazione della Società.



**GRUPPO
ORSERO**

PARTE SPECIALE

PREMESSA

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata dalla Società, sono state considerate quali “*aree di attività a rischio*”, intese quali aree aziendali soggette a potenziali casistiche di reato ed individuate in base alle risultanze dell’attività di identificazione dei rischi effettuata dalla Società, gli ambiti di attività della stessa che abbiano quale principale presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, che riguardino la predisposizione dei bilanci della Società, l’utilizzo di informazioni che possano configurare ipotesi di abusi di mercato, la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopi diversi da quelli propri del finanziamento delle attività aziendali. Unitamente ad esse, sono stati identificati i principali “*processi strumentali*” alla eventuale commissione di illeciti da parte della Società, intesi come processi nei quali potrebbero, in astratto, realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati.

Aree di attività a rischio:

- 1) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) l’effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli inerenti l’esecuzione delle attività aziendali;
- 3) rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- 4) la gestione dei rapporti con le società di revisione, con il Collegio sindacale, con i soci e con gli investitori;
- 5) la gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali;
- 6) la predisposizione del bilancio societario, della relazione sulla gestione e dell’informativa societaria in generale;
- 7) la gestione dei rapporti con clienti e fornitori.

Processi strumentali:

- 1) la gestione delle risorse finanziarie;
- 2) la gestione degli acquisti di beni e servizi;
- 3) la gestione della vendita di beni e servizi;
- 4) la selezione ed assunzione del personale;
- 5) la gestione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il risultato del processo di analisi delle “aree di attività a rischio” e dei “processi strumentali” è raccolto in documenti aziendali.



**GRUPPO
ORSERO**

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.): Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.): Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis) non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro — indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.



**GRUPPO
ORSERO**

Concussione (art. 317 c.p.): Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p): Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti — conformi o contrari ai doveri d'ufficio — già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater): Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile. Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano



**GRUPPO
ORSERO**

funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il quantum sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

La medesima legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, nonché pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza, con l'Autorità Giudiziaria, con Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere, con le Forze dell'Ordine.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Aree di Supporto vengono definite quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Tenuto conto, pertanto, della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici;
2. Gestione del contenzioso;
3. Gestione amministrativa del personale;
4. Gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di vigilanza;
5. Gestione di finanziamenti agevolati;
6. Amministrazione, bilancio e fiscale.

Aree di supporto:

7. Gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale;
8. Selezione del personale;
9. Sviluppo e formazione risorse umane;



**GRUPPO
ORSERO**

10. Gestione della finanza e della tesoreria;

11. Gestione del patrimonio;

Eventuali integrazioni delle suddette aree d'attività a rischio potranno essere proposte dal Comitato Etico, ovvero dall'OdV al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE D ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto — a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali — di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico adottato nell'ambito della Società) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;



**GRUPPO
ORSERO**

- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società.
- 3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 4) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendi conto;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A. 4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo A.2

A tal fine il Presidente ed i responsabili di settore all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della unità a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede") da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile di settore - per sé e per i sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è



**GRUPPO
ORSERO**

pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto

c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

A.4.2 Istruzioni e verifiche dell'OdV

E' compito dell'OdV:

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente — con il supporto delle altre funzioni competenti — il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria presenti in azienda con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



**GRUPPO
ORSERO**

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER E SEXIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 %; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

b) Falso in prospetto (art. 2623 cc.): Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).



**GRUPPO
ORSERO**

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta incriminata.

Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.): Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione della Società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

d) Impedito controllo (art. 2625 c.c.): Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

e) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o nella liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

f) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.): La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

g) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione - al di fuori dei casi consentiti dalla legge - di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

h) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del



**GRUPPO
ORSERO**

giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Si tratta di reato proprio degli amministratori.

i) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante (i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti.

l) Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.): Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti esterni alla società.

m) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

n) Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- 1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

*

Con riferimento all'art. 25 sexies del Decreto si pone in evidenza il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato che arrechi un prodotto o un profitto a favore della Società.

B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Gran parte delle attività svolte dalla Società nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. attività soggette a vigilanza da parte delle autorità pubbliche;
4. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa;



**GRUPPO
ORSERO**

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “Destinatari”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
6. effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
7. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e c) la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure dovranno prevedere:

> l’enunciazione dei criteri e le modalità per l’elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo elaborativo;



**GRUPPO
ORSERO**

> la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'ideale registrazione di tale trasmissione

> riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio dei Sindaci e l'OdV prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio.

> la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;

> la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

Le comunicazioni ai soci e/o al mercato di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali, a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale, e simili) devono essere redatte secondo le specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere, in modo da a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati; b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni; c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; d) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio; e) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

B.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera d), in attuazione del principio di comportamento enunciato al punto iv del precedente paragrafo B.3., le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste dovranno prevedere:

> la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;

> messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;

> previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

B.4.3. Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera e) tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste dovranno prevedere:

> l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;



**GRUPPO
ORSERO**

> l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;

> L'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società

B.4.4. Attività soggette a vigilanza.

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità dovranno essere svolte in base a specifiche procedure che attribuiscono specifiche responsabilità per:

- > le segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- > la trasmissione alle autorità di dati e documenti richiesti;
- > i rapporti da tenere nel corso delle verifiche ispettive.

I principi su cui tali procedure trovano fondamento sono:

- > qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- > attendibilità delle comunicazioni che dovranno essere supportate da controlli interni efficaci;
- > adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto;
- > nel corso delle attività ispettive, messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta e massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

Tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle autorità di vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

B.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio della Società è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV si limitano a:

- > monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- > esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- > verifica dell'effettiva indipendenza della società di revisione.

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- > verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
- > verifiche periodiche sulle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- > esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Collegio Sindacale.



**GRUPPO
ORSERO**

PARTE SPECIALE “C”

Violazione norme antinfortunistiche

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.): Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica si realizza per la mancata osservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro con conseguente morte (art. 589 c.p.) o lesione gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) di soggetti che operano per l'azienda.

Le due fattispecie si realizzano a causa ed in conseguenza della mancata e/o non corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un vantaggio: nel caso di specie, l'ingiusto profitto si realizza nel momento in cui l'azienda omette di adeguatamente investire in risorse finanziarie e/o umane al fine di evitare il verificarsi di simili eventi;
- la punibilità è esclusa se l'azienda dimostra di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, prevenzione e salute nei luoghi di lavoro, nonché di aver attuato misure di prevenzione protezione con conseguente attività di vigilanza;

C.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

La società svolge attività di natura finanziaria di vario tipo e di coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e gestionale delle società od enti in cui ha partecipazioni od interessenze.

Le mansioni svolte dal personale aziendale sono pertanto di tipologia prettamente impiegatizia ed eseguite prevalentemente all'interno dei locali aziendali.

Le mansioni degli operatori aziendali consistono, sostanzialmente e a seconda dell'ufficio di competenza, nello smistamento della posta in arrivo, nell'inserimento ed estrazione dei dati da Personal Computer, nei contatti telefonici con clienti e/o fornitori, nella gestione della documentazione, nell'invio/ricezione di fax e di altre attività sempre di tipologia puramente impiegatizia che caratterizzano ogni singolo ufficio.

Per lo svolgimento delle suddette attività gli addetti aziendali operano alla propria postazione di lavoro costituita dalla scrivania e da varie attrezzature/macchine d'ufficio conformi ai più recenti disposti normativi.

Gli ambienti di lavoro in cui operano i Dipendenti e Collaboratori della Società sono conformi alle procedure in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sono state adottate tutte le misure e le prescrizioni previste per il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute.

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti i Dipendenti della Società sono tenuti.

C.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale “C” sono tutti i soggetti che direttamente e/o indirettamente sono preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, nonché di tutela e



**GRUPPO
ORSERO**

sicurezza dei lavoratori e, quindi, in primo luogo coloro che sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle norme antinfortunistiche e di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori ("Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività operative dell'azienda;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge ad evitare infortuni e a garantire l'integrità e la salute degli operatori;
3. ottemperare alle disposizioni impartite dai Responsabili del settore nel rispetto delle norme vigenti in materia;
4. effettuare con tempestività e costanza verifiche sul rispetto della normativa vigente in materia;

C.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati.

Per la prevenzione dei reati di cui sopra l'Azienda, tenuto conto della tipologia di attività ivi svolta, fornisce ai Dipendenti tutte i necessari dispositivi per la prevenzione e tutela della loro integrità e ha posto in essere specifiche procedure di informazione, verifica e controllo per il corretta ed effettivo rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare, tali procedure prevedono:

- > la divulgazione delle regole di attuazione delle attività operative;
- > la tempestiva trasmissione a tutti gli operatori dei documenti contenenti le regole di attuazione del processo operativo dell'Azienda, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- > riunioni tra i responsabili della sicurezza (RSPP) e i Destinatari;
- > la supervisione dell'OdV sulla divulgazione, applicazione e verifica del rispetto delle disposizioni normative volte a prevenire le situazioni oggetto dei reati in esame;
- > la comunicazione tempestiva all'OdV di qualsiasi situazione che possa creare ipotesi delittuose.

C.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- > monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in esame;
- > esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- > verifica dell'effettiva indipendenza dei responsabili della sicurezza.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.



**GRUPPO
ORSERO**

PARTE SPECIALE “D”

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. Ai fini che qui rilevano, si fa presente che, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25-octies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, il legislatore ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale. Tale norma prevedeva a carico degli enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-octies, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito “nazionale”.

In particolare, data l'ampia varietà di comportamenti che sono stati a vario titolo inquadrati in tale fattispecie delittuosa, l'autoriciclaggio si esplica nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine:

- di evitare la “contaminazione” del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque “al netto” dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- di agevolare l'identificazione di coloro che “maneggiano” tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
- di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto anche indiretto;

Alla luce di tale premessa, si comprende la ragione per cui i reati in esame siano considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali come pluri-offensivi, in quanto potenzialmente lesivi non soltanto del patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, che vede ovviamente diminuire le chance di recupero del bene sottratto, ma anche dell'amministrazione della giustizia, dovuta alla dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti, nonché, in termini più generali, all'ordine economico in ragione dell'evidente lesione che reca al principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche l'immissione nei circuiti economici e finanziari leciti di denaro riciclato.

Si riporta una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto:

a) Ricettazione (art. 648 c.p.): La norma punisce il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). Conviene specificare che non si richiede che il delitto rientri nel novero dei delitti



**GRUPPO
ORSERO**

contro il patrimonio o comunque lesivi del patrimonio, essendo punita la ricettazione di cose provenienti da qualsiasi delitto. L'acquisto viene inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

b) Riciclaggio (art. 648-bis c. p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

d) Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.): la fattispecie delittuosa in esame si configura ogniqualvolta si impieghi in un'attività economica o finanziaria denaro, beni o altre utilità che provengano da un delitto.

Nei predetti casi, alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote (ovvero da quattrocento a mille quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni) e la sanzione interdittiva fino a due anni. Quanto all'oggetto materiale, presupposto comune alle fattispecie è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

D.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Gran parte delle attività svolte dalla Società nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati in questione sono ritenute le seguenti:

1. rapporti con i terzi;
2. operazioni finanziarie e commerciali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza tutti i Destinatari sono tenuti.

D.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:



**GRUPPO
ORSERO**

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali nella gestione e conclusione di operazioni finanziarie e, più in generale, in quelle di natura commerciale, che implicino l'impiego di denaro o beni di provenienza esterna all'Azienda scegliendo interlocutori istituzionali e dedicati allo svolgimento di attività di finanziamento al fine di evitare interessenze con soggetti a rischio;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e prudente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'instaurazione di rapporti con soggetti terzi al fine di non incorrere in situazioni a rischio;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'Azienda e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
4. assicurare il regolare funzionamento della società evitando ogni possibile attività che implichi l'esecuzione di operazioni rischiose per la commissione dei reati di cui trattasi;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le indagini per verificare la provenienza di denaro, beni o utilità.

Inoltre, i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal D. Lgs. 231/2007, in relazione alla gestione dei flussi finanziari di competenza della Società.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo è fatto espresso divieto di:

- a) trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a Euro3.000,00.
- b) girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.

I Destinatari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette o eventuali infrazioni delle regole comportamentali sopra precisate di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività professionale svolta.

D.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Per la prevenzione dei reati di cui trattasi gli organi amministrativi, anche per il tramite dei funzionari addetti alle operazioni commerciali, procedono alla verifica della fonte dalla quale provengono il denaro, i beni o altre utilità e non si prestano a svolgere attività di intermediazione di denaro, beni o altre utilità che non siano strettamente e tipicamente inerenti alla propria attività aziendale.

A tal fine sono state elaborate specifiche procedure, che prevedono:

- > la valutazione dell'operazione commerciale ovvero della acquisizione di beni o utilità;
- > la verifica e la supervisione, a vari livelli aziendali, della provenienza del denaro da impiegare, dei beni o utilità da utilizzare o da ridistribuire;



**GRUPPO
ORSERO**

- > la supervisione sulle attività aziendali al fine di evitare il compimento di attività di intermediazione idonee alla configurazione dei reati di cui trattasi;
- > la comunicazione all'OdV delle valutazioni e indagini effettuate in relazione all'acquisizione, gestione e distribuzione di denaro, beni o altre utilità.

D.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- > monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *governance* per la prevenzione dei reati in questione;
- > esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- > verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *governance*;

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Collegio Sindacale.

D.6 PROCEDURE

La Società ha adottato, in materia di gestione delle risorse finanziarie e degli strumenti di pagamento, le seguenti Istruzioni Operative e Procedure.

*

PARTE SPECIALE "E"

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

Con l'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 di recepimento della Convenzione di Budapest del 23.11.2001 sulla criminalità informatica è stato introdotto l'art. 24-bis del Decreto 231 ("delitti in-formatici e trattamento illecito di dati") che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 65-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);



**GRUPPO
ORSERO**

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

E.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO

Per “aree di attività a rischio” si intendono tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che svolgono attività critiche ai fini della potenziale commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

A tali fini sono state individuate le seguenti macro aree di attività a rischio reato: Gestione di accessi, account e profili, Gestione delle reti, Gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi, Gestione della sicurezza del sistema IT aziendale, Gestione degli accessi fisici ai siti.

La Società è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure afferenti l'attuazione del GDPR e del D.lgs. 10/08/2018 n° 101 (“armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”) che attengono alla protezione della sicurezza dei dati a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni. E' infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali», e indipendentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica, e di risarcimento danni, nei confronti della Società. Con riferimento a quanto sopra la Società provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto (i) del catalogo dei reati presupposto informatici, (ii) delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell'utilizzo dei sistemi informatici, talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies)] e (iii) dell'impatto dell'informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex l.179/2017.

In quest'ottica i Titolari del trattamento terranno conto del Modello 231 nella redazione del Registro di trattamento dei dati, ma anche l'ODV dovrà acquisire i registri del trattamento dati e verificare che le due matrici di rischio non siano in contrapposizione l'una con l'altra, dando diverse interpretazioni alla stessa funzione di protezione, coordinandosi in merito con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) laddove nominato.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE D ATTIVITA' A RISCHIO

I Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti coloro che operano sui supporti informatici ovvero che, a vario titolo, vi abbiano accesso.

E' fatto espresso divieto agli organi sociali, al personale ed a tutti i soggetti coinvolti (ciascuno nella misura e con le modalità specifiche della propria funzione) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato qui in esame;



**GRUPPO
ORSERO**

- porre in essere comportamenti potenzialmente idonei ad integrare le suddette fattispecie di reato.

E' fatto obbligo svolgere un'attività di informazione e formazione sull'utilizzo di sistemi informatici e la gestione di informazioni.

Tutte le attività svolte devono rispettare il principio di tracciabilità degli atti. Le responsabilità devono essere attribuite nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. E' fatto obbligo a tutti (organi societari, il personale e quanti interessati) di attenersi rigorosamente alle ed applicare puntualmente le disposizioni di legge (ivi compreso il D. Lgs. n. 196 del 2003) e le procedure aziendali sull'utilizzo di strumenti informatici e la gestione delle informazioni e relative istruzioni e misure di sicurezza.

E.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Per la prevenzione del reato di cui trattasi si richiamano le procedure aziendali vigenti in ambito di utilizzo e gestione dei supporti informatici. In particolare, i responsabili di ciascuna funzione aziendale svolgono un'attività di controllo e monitoraggio sulle attività a rischio reato svolte all'interno della propria funzione, nonché sul rispetto delle norme e procedure a presidio delle stesse. In particolare l'attività di monitoraggio riguarda i seguenti processi:

- utilizzo dei sistemi informatici e della rete con le limitazioni già operative);
- utilizzo da parte degli utenti dei personal computer;
- utilizzo di credenziali di autenticazione;
- possesso di password di abilitazione per l'accesso a sistemi informativi di terzi;
- utilizzo della posta elettronica;
- utilizzo di internet;
- utilizzo di telefoni e fax aziendali;
- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT;
- gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi;
- verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza applicate;
- verifica dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di privacy.

E.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari, su base periodica (ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Dei controlli, dovrà essere tenuta adeguata documentazione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere riportati al Consiglio di Amministrazione.

*

PARTE SPECIALE "F"

F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – DELITTI INFORMATICI (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01. L'articolo 25 novies del d.lgs.231/01, introdotto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 39 e rubricato "Delitti in materia di violazione del



**GRUPPO
ORSERO**

diritto d'autore", così recita: 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche legge d'autore), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore: - delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; - i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Le fattispecie alle quali fa riferimento l'articolo 25 novies in materia di violazione del diritto d'autore è essenzialmente e per quanto qui rileva la messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).

F.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società e/o soggetti terzi che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 novies del Decreto:

- a) Estrazione dalla rete di copie di immagini, video, filmati e qualunque altra opera dell'ingegno coperti da tutela;
- b) Gestione delle licenze d'uso per il software;
- c) Acquisto e gestione di banche dati ad uso commerciale.

F.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i soggetti che abbiano accesso ai supporti informatici della società ovvero abbiano accesso alla rete informativa.

In particolare, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- Pubblicare documenti aziendali che riportino brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d'autore, se non previa acquisizione dei diritti d'uso o relativa autorizzazione;
- Installare sui computer aziendali programmi software non autorizzati dalla Società;
- Installare o copiare sui computer aziendali programmi software o opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- Installare o copiare sui computer aziendali opere (ad esempio libri, riviste, cd, etc) tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto;
- Installare o copiare sui computer aziendali opere, immagini, banche dati di cui vi sia il sospetto che siano tutelate dal diritto di autore senza averne acquisito la licenza o averne pagato i diritti;
- Eseguire il download di file non attinenti all'attività lavorativa;
- Impiegare immagini sulle quali non sono stati acquistati i diritti d'uso ove richiesto.



**GRUPPO
ORSERO**

F.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Per la prevenzione del reato di cui trattasi si richiamano le procedure aziendali vigenti in ambito di assunzione e gestione del personale, nonché verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle persone che potrebbero essere assunte e/o operare nell'azienda.

F.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- > monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati in questione;
- > esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- > verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance.

*

PARTE SPECIALE "G"

G.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

G.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

In considerazione del fatto che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico della Società e/o di un qualsiasi soggetto della Società, ai sensi dell'art 6 del Decreto, viene individuata quale attività a rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25 decies del Decreto, la gestione dei rapporti con soggetti aziendali coinvolti in procedimenti giudiziari, anche laddove non direttamente collegabili alla Società.

G.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nella gestione dei rapporti con soggetti aziendali (amministratori, sindaci, membri dell'OdV, manager, dipendenti, consulenti, etc.) coinvolti in procedimenti giudiziari, ciò al fine di prevenire il rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25 decies del Decreto. In generale, il rispetto dei principi etici a cui si ispira il Modello impone a tutti i Destinatari a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative all'Autorità Giudiziaria. Pertanto, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello, di:

- offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone, test) in un procedimento penale connesso alla Società al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima. In tali circostanze deve essere data immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- Di contro, ciascun Destinatario non può accettare denaro od altra utilità anche per mezzo di consulenti/professionisti della Società medesima. In tali circostanze, il destinatario deve dare immediata comunicazione all'Organismo di



**GRUPPO
ORSERO**

vigilanza, ivi incluso eventuali fatti di violenza o minaccia ricevuta volta ad indurre il soggetto a non rendere le dichiarazioni o a renderle mendaci.

G.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

A tutti i Destinatari del Modello (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-nonies d.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il Consiglio di Amministrazione di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

G.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al d.lgs.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

*

PARTE SPECIALE "H"

H.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI – TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette



**GRUPPO
ORSERO**

imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (38). Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. (39) Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (40). Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (41).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) La fattispecie di reato si realizza: a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (42). b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni



**GRUPPO
ORSERO**

inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10- quater Indebita compensazione.

Accanto ai reati tributari si preannuncia l'introduzione di ulteriori reati presupposto derivanti dal recepimento della Direttiva P.I.F. (2017/1371) in forza della quale lo schema di decreto legislativo attualmente in fase di discussione prevede la modifica dell'articolo 24 del Decreto 231/2001 con l'inserimento del delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), che punisce chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art., 355 c.p..

Accanto a tale previsione delittuosa, mediante la medesima Direttiva, si preannuncia anche l'introduzione di un ulteriore comma dell'art. 24 del Decreto 231/2001 che punisce – salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis codice penale (a sua volta reato-presupposto) – chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In sostanza, è stata imposta agli Stati membri l'adozione di misure sanzionatorie anche a carico degli enti per le gravi frodi IVA, individuate dalla Direttiva stessa nelle azioni o omissioni internazionali commesse nel territorio di due o più Stati membri e con un danno complessivo di almeno 10 milioni di euro. La legge di delegazione europea per il 2018 (Legge 04.10.2019, n. 117) all'art. 3, co. 1, lett. e), stabilisce che il Governo debba integrare le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01 “prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già ricompresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo”. Il D.Lgs. n. 231/01 dovrebbe essere integrato inserendo i soli reati tributari relativi alle frodi IVA, come definite dall'art. 3, lett. d, della Direttiva PIF.

Si provvederà a intervenire sul presente Modello e sulle procedure a valle della definitiva approvazione dell'art. 24 sopra citato.

H.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Le aree di attività a rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

H.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I Destinatari della Parte Speciale in esame sono tutti coloro i quali operano a vario titolo – direttamente e/o indirettamente – nella gestione e organizzazione delle attività contabili.

H.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

A tutti i Destinatari del Modello (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi. b) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre



**GRUPPO
ORSERO**

elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo: (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società; (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. d) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi. e) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. f) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. g) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

H.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- > monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati in questione;
- > esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- > verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance.

*